



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

COPIA

N°30
Reg. delib.
Del **01-08-2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
---------	---

Oggi **uno** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Battaglin Helga	Presente	Lando Doris	Presente
Berton Chiara	Presente	Marcon Andrea	Assente
Berton Davide	Presente	Martini Morena	Assente
Bianchin Cristina	Presente	Pegoraro Davide	Presente
Cenci Andrea	Presente	Trevisan Gilberto	Assente
Galvan Giulia	Presente	Zonta Marco	Presente
Ganassin Paola	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Graziani Renato.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Berton Davide nella sua qualità di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che **la tariffa è composta da una quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti **e da una quota variabile**, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributo, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30.06.2021 ed in particolare l'art. 20 “Riduzioni deliberate dal Comune” con il quale si prevede che l'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, può deliberare, ulteriori rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste nello stesso regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.4.2022 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2022 nonché l'ammontare dei costi che devono trovare copertura con tali entrate tariffarie;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie, avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

RICHIAMATA la Legge di conversione 15 luglio 2022 n. 91 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che introduce al comma 5-ter dell'articolo 40 nuove misure straordinarie in favore degli enti locali, finalizzate a fronteggiare la crisi economica in atto ed in particolare:

“5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022».

VISTO il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, così come modificato dall'art. 43 del D.L. n. 17/2022:

“5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità che le famiglie e le imprese sono costrette ad affrontare che non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

RITENUTO opportuno riconoscere una riduzione della quota fissa e variabile della tassa rifiuti - TARI anno 2022 – del 5% per le utenze domestiche e del 10% per le utenze non domestiche, finalizzata a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e di alleviare le difficoltà delle famiglie e delle aziende;

CONSIDERATO che la copertura delle agevolazioni TARI riconosciute con il presente provvedimento pari ad € 58.000,00 è garantita dai fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione anno 2021, derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati dallo Stato nel biennio 2020-2021;

DATO ATTO che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

PRESO ATTO che:

- ✓ ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

- ✓ l'ente ha approvato il rendiconto di gestione anno 2021 con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.04.2022;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2022 e verranno applicate sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della TARI nella percentuale del 5% per le utenze domestiche (UD) e del 10% per le utenze non domestiche (UND);

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

RICHIAMATI:

- l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO, inoltre, di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento a tutte le utenze attive alla data del 01/01/2022 così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

STABILITO che le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate per l'intero anno 2022 e conteggiate in sede di pagamento del saldo;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto appena esposto, il versamento della 1^ rata Tari è stato effettuato applicando la misura del 50% delle tariffe Tari – tributo deliberate per l'anno 2021 (come previsto per legge) e che quello della 2^ rata sarà invece effettuato con l'applicazione delle tariffe 2022, definite sulla base dei costi del servizio rifiuti come risultanti dal PEF 2022, e delle presenti riduzioni tariffarie effettuando un conguaglio sulla prima rata;

RILEVATO che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non domestiche di cui alla presente non è quello di attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé (al fine di favorirne l'attività economica), ma è quello di applicare una tariffa ridotta al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime;

RILEVATO altresì che, qualora le agevolazioni di cui alla presente rientrino nel campo di applicazione degli aiuti di stato si procederà, prima di concedere le suddette agevolazioni, alle verifiche propedeutiche ed in particolare: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art. 54 del DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (200.000 euro); ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cosiddetta lista Deggendorf; inoltre l'Ente procederà alla registrazione del singolo aiuto individuale nell'RNA con attribuzione del "Codice Concessione RNA – COR";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con modifiche in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con modifiche in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI RICONOSCERE** e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013 e del comma 5-ter dell'art. 40 della Legge di conversione 15 luglio 2022 n. 91 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) una riduzione percentuale sulla quota fissa e variabile della tributo Tari per l'anno 2022 alle utenze domestiche (UD) nella misura del 5% e alle utenze non domestiche (UND) nella misura del 10%;
3. **DI PRECISARE** altresì che le agevolazioni di cui al presente atto verranno applicate d'ufficio alle utenze attive alla data del 01/01/2022 secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale e verranno applicate esclusivamente per l'anno 2022 in sede di pagamento della 2' rata a saldo;
4. **DI DARE ATTO** che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, come da allegato A) al presente provvedimento;
5. **DI DARE COPERTURA** alla perdita di gettito derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, pari ad € 58.000,00, con quota parte del Fondo ex art. 106 del D.L. n. 34/2020 assegnato dallo Stato per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non utilizzato nel 2020 e 2021 e confluito nell'avanzo vincolato dell'esercizio 2021;
6. **DI DARE ATTO** che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

INTERVIENE IL VICESINDACO: Quindi passiamo al punto numero 9 che diventa punto numero 4 “Tassa per i rifiuti Tari per l'anno 2022 – definizione delle agevolazioni tariffarie”, ne ho accennato prima nel punto della variazione di bilancio perché appunto c'è stata la necessità di spiegare l'applicazione della somma, essendo che appunto il decreto aiuti bis prevede questa possibilità abbiamo pensato di ridurre sia la parte variabile che quella fissa alle attività produttive riducendola del 10% e confermando la riduzione del 5% che avevamo programmato con un precedente Consiglio Comunale, però coperta con fondi Covid anziché con avanzo di amministrazione perché precedentemente si poteva usare solamente l'avanzo libero, essendoci questa possibilità è stata fatta quest'applicazione per un totale di, ve lo dico subito il dato puntuale, 58.000 euro di fondone Covid in modo di andare a dare quest'agevolazione, abbiamo dato l'agevolazione maggiore alle attività produttive che forse sono quelle che hanno avuto meno aiuti, in questo momento hanno degli importi più significativi da pagare, un 10% diventa sentito, sarà un'attribuzione che potrà essere fatta a meno di proroghe, a meno ulteriori stanziamenti di fondi da parte dello Stato solo per quest'anno, però insomma andare incontro a quello che è sia il tessuto produttivo che socio-familiare del nostro Comune a fronte di una spesa che è coperta con fondi statali che altrimenti potrebbero anche rimanere congelati lì abbiamo deciso di fare quest'applicazione per andare incontro a quelle che sono le esigenze economiche del nostro paese. Dichiaro aperta la discussione, interventi? Consigliere Paola Ganassin.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN : Sì, allora, quando si va incontro ai cittadini noi siamo sempre assolutamente d'accordo, soprattutto in un periodo così difficile, la mia domanda è verrà applicata questa riduzione automaticamente nel saldo di dicembre oppure saranno i cittadini, le attività che dovranno farne richiesta?

INTERVIENE IL VICESINDACO: Verrà applicata automaticamente nel saldo di dicembre, sarà decurtato di una percentuale ad un taglio lineare, quindi 10% e 5% qualsiasi sia l'importo e il tipo di attività svolta. Altri interventi? Consigliere Pegoraro Davide.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO: Anche io ovviamente sono favorevole a questa delibera, il 10% potrebbe anche sembrare poco e tanto o comunque in ogni caso è comunque un segnale che dà l'Amministrazione utilizzando questi soldi che è giusto adoperarli prima che prendano non per volontà dell'Amministrazione Comunale, ma per volontà di enti superiori possono prendere altre strade visto come si sta evolvendo anche la situazione internazionale e non parlo solo dell'Ucraina, si stanno svegliando in altri posti, quindi la situazione è un po' preoccupante in giro, anche qui vicino in Europa. Una domanda è relativa all'annualità 2022, quindi dal primo di gennaio e questa è una riduzione una tantum riferita a quest'anno, giusto? Poi l'anno prossimo è tutto da vedere.

INTERVIENE IL VICESINDACO : Sì, dal primo di gennaio è applicata per l'anno 2022.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO : Dal primo gennaio al 31 di dicembre.

INTERVIENE IL VICESINDACO : Sì. Ecco, questo è uno dei tanti interventi che abbiamo fatto sulla tassa rifiuti che arriva ad avere una diminuzione sostanziosa da quando abbiamo reinternalizzato il servizio e lo abbiamo detto anche nello scorso Consiglio Comunale, siamo uno di quei Comuni, l'unico ormai che è rimasto a tenere la tassa rifiuti, se fossimo stati in bollettazione sarebbe stato molto più complesso il meccanismo, invece così siamo potuti intervenire direttamente, anche perché i tempi erano molto stretti, cioè il decreto è stato approvato meno di 15 giorni fa forse e provvedere ad una rimodulazione della Tari con il parere del revisore dei conti e fare tutti i conteggi è stato possibile per la capacità insomma che gli uffici hanno avuto e la sensibilità dimostrata dall'Amministrazione Comunale. Dichiarazioni di voto? Pegoraro Davide.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO : Il mio voto come anticipato nella discussione è sicuramente favorevole, ovviamente ogni attività che viene fatta che dà una mano ai cittadini o anche alle imprese piccola o grande che sia, se è piccola è un segnale, se è grande è meglio ancora, mi troverà sempre assolutamente favorevole, grazie.

INTERVIENE IL VICESINDACO : Grazie, Consigliere. Quindi non essendoci altre dichiarazioni di voto, chiedo di aprire il voto elettrico per la delibera numero 4.

Il Vicesindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti unanimi favorevoli n. 10, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 10, legalmente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Vice Sindaco
Berton Davide**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Graziani Renato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-07-22

Il Responsabile del servizio
F.to Pertile Luisa Lorena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-07-22

Il Responsabile del servizio
F.to Pertile Luisa Lorena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 01-08-2022

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DEFINIZIONE
DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 874.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 17-08-2022

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 01-08-2022

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DEFINIZIONE
DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROSSANO VENETO
li 17-08-2022

L'INCARICATO

Graziani Renato

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa